



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 giugno 2013  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0202 COD**

---

---

**10851/13  
ADD 1 REV1**

**CODEC 1429  
EF 123  
ECOFIN 538  
OC 406**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (prima lettura)

- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

= Dichiarazioni

**ORIENTAMENTI COMUNI**

Termine di consultazione per la Croazia: 19.6.2013

---

**Dichiarazione della Commissione**

*Articolo 458 del regolamento:*

Le modifiche apportate all'articolo in questione consentirebbero la creazione di 27 diversi approcci nazionali in merito ad elementi essenziali del corpus unico di norme quali i fondi propri, i fattori di ponderazione del rischio ed i limiti di esposizione. Inoltre, in un settore disciplinato mediante codecisione in cui le competenze di esecuzione sono di norma conferite alla Commissione, le competenze di esecuzione relative a scostamenti nazionali da un regolamento UE sarebbero conferite esclusivamente al Consiglio, relegando la Commissione ad un ruolo puramente consultivo assieme all'ABE e al CERS.

La Commissione è dell'avviso che, per garantire la compatibilità con l'articolo 114 del TFUE, si debba interpretare l'articolo 458, paragrafo 4 nel senso che esso prescrive che, al ricevimento di una proposta della Commissione, il Consiglio deve sempre adottare una decisione motivata entro il termine prescritto. L'articolo 458, paragrafo 4, ultimo comma, che stabilisce la posizione giuridica dello Stato membro interessato nel caso in cui il Consiglio, contravvenendo ai propri obblighi, non si pronunci, non può essere interpretato nel senso che esso esime il Consiglio dall'obbligo di pronunciarsi conformemente all'articolo 458, paragrafo 4, quinto comma, vale a dire dall'obbligo di adottare sempre una decisione motivata. In mancanza di una decisione motivata del Consiglio, l'articolo 458, paragrafo 4, ultimo comma consentirebbe deroghe sproporzionate rispetto all'armonizzazione raggiunta dal regolamento senza prevedere il controllo giurisdizionale, il che sarebbe contrario all'articolo 114 del TFUE. La Commissione si riserva pertanto il diritto di adire la Corte di giustizia qualora il Consiglio ignorasse gli obblighi giuridici che ad esso incombono a norma dell'articolo 458, paragrafo 4, ed in particolare qualora non adottasse una decisione motivata entro il termine prescritto.

### **Dichiarazione del Regno Unito**

Il Regno Unito non può sostenere:

- a) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;
- b) la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Seguirà a tempo debito una dichiarazione in cui figureranno i motivi del nostro voto contrario.

---